

STATUTO

**SKIDOO IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA
MONTEVERGINE 34

Numero REA: NA - 777699

Codice fiscale: 92027690632

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto n.ro 9242 della Raccolta	
	STATUTO	
	della società a responsabilità limitata denominata	
	"SKIDOO Impresa Sociale S.r.l."	
	DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ' - DURATA	
	ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE	
	E' costituita nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs	
	112/2017 una società a responsabilità limitata, con la	
	qualifica di impresa sociale, denominata "SKIDOO Impresa	
	Sociale S.r.l."	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società legale ha sede in Marigliano (Na).	
	Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi,	
	uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il	
	territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società	
	s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il	
	domicilio risultante dal Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 3 - ATTIVITA'	
	La società è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro	
	di cui all'art. 3 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 112.	
	La società, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n.ro 112, ha per oggetto l'attività organizzata	
	al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di	
	interesse generale, diretta a realizzare finalità civiche,	

3 di 26

La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.ro 112.

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilasessanta (31 dicembre 2060).

4 di 26

	II capitale della società è di Euro 3.000,00 (Euro tremila).
	ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
	suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni
	in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore
	della società.
	ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI - ESCLUSIONE
	I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale
	ai rispettivi conferimenti.
	Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la
	disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il
	principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti
	del D.Lgs. 112/2017.
	Nel caso in cui, a chi ne fa istanza, venga negata
	l'ammissione in seno alla società o nel caso in cui un socio
	venga escluso dalla società, sarà sempre possibile chiedere
	che della mancata ammissione o dell'esclusione venga
	investita l'assemblea dei soci.
	II diritto di recesso spetta al socio nei soli casi e con le
	modalità previsti dalla legge.
	Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante
	al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della
	stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 3 del
	D.Lgs 112/2017 e dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..
	Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è

	quello risultante dal Registro delle Imprese.
	Nel caso in cui un socio venga escluso dalla società, sarà
	sempre possibile chiedere che dell'esclusione venga investita
	l'assemblea dei soci.
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
	confronti del socio:
	- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.
	Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo
	amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In
	tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa
	fino alla pronuncia dell'assemblea.
	Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il
	termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla
	comunicazione del provvedimento.
	L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente
	convocata, in occasione della successiva convocazione.
	Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante
	al socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della

	stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 3 del
	D.Lgs 112/2017 e dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..
	ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA
	VIVI
	In caso di cessione della partecipazione sociale per atto tra
	vivi a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di
	prelazione da esercitarsi in proporzione alle partecipazioni
	già possedute. A tal fine il socio cedente dovrà darne
	comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
	ritorno, agli altri soci, i quali dovranno far pervenire la
	propria accettazione entro venti giorni dalla data di
	ricevimento della raccomandata predetta. Il diritto di
	prelazione non esercitato da uno o più soci, si accrescerà
	pro-quota in favore degli altri soci intenzionati ad
	esercitarlo.
	La prelazione non si applica in caso di cessione (a titolo
	oneroso o a titolo gratuito) tra parenti in linea retta e tra
	coniugi.
	ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO
	Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per
	successione a causa di morte.
	ARTICOLO 10 - RECESSO
	I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi
	previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti
	dalla legge.

	II rimborso delle partecipazioni deve avvenire nei termini e	
	secondo le modalità previste dal quarto comma dell'art. 2473	
	e dall'art. 3 D.Lgs n.ro 112/2017.	
	Può essere escluso il socio moroso ai sensi dell'art. 2466.	
	ARTICOLO 11 - UNICO SOCIO	
	Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o	
	muta la persona dell'unico socio, ovvero quando si	
	costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, si devono	
	effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo	
	2470 c.c.	
	ARTICOLO 12 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le	
	materie di cui all'Art. 2479 c.c.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a	
	norma del terzo comma dell'Art. 2479 c.c.	
	ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	ai numeri 41 e 51 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	

	statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori
	o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
	capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere
	adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve
	essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla
	sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro
	stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di
	tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea
	può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o
	anche da un socio.
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere
	convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi)
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando
	particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e
	le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per
	l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il
	maggior termine previsto dalla legge medesima.
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto
	giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, fax o
	messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi
	diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da
	trattare.
	Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di

accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene
la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
presenze.

ARTICOLO 16 -VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o
dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto
pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro
delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia
per la prima convocazione che per la seconda convocazione,
sono valide se prese con le presenze e le maggioranze
previste dalla legge.

ARTICOLO 18 - AMMINISTRATORI	
La società può essere amministrata, alternativamente, su	
decisione dei soci in sede della nomina:	
a) da un amministratore unico;	
b) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta;	
c) da un consiglio di amministrazione composto da due a	
cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci	
al momento della nomina. Gli amministratori possono essere	
anche non soci.	
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	
di cui all'Articolo 2390 c.c..	
Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato,	
fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai	
soci al momento della nomina. Gli amministratori sono	
rieleggibili.	
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
è stato ricostituito.	
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per	
qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si	
applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.	
Coloro che assumono cariche sociali, come previsto dal D.Lgs.	
n. 112/2017 dovranno avere specifici requisiti di	
onorabilità, professionalità ed indipendenza, di cui all'art.	
19 del vigente statuto sociale.	

ARTICOLO 19 - REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' ED	
INDIPENDENZA	
Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39	
tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la	
piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di	
onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla	
qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della	
società.	
Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica	
costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.	
Sono considerati requisiti di onorabilità:	
a) non aver riportato condanne definitive, per delitti contro	
il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la	
pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non	
colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione	
non inferiore, nel massimo, a cinque anni;	
b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione	
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o	
della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni	
ed integrazioni;	
c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano	
comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale	
appartenenza.	
d) non trovarsi in nessuna delle situazioni previste	
dall'art. 2382 del codice civile	

b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

ARTICOLO 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15 di 26

E' vietata la corresponsione agli amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori a quelli disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché la remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a quelli previsti nello stesso articolo.

I lavoratori hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, partecipando alle decisioni degli Organi Collegiali ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 112/2017.

L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi

	prodotti o scambiati, mediante la redazione del bilancio
	sociale redatto ogni anno.
	I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre
	presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte
	in relazione agli argomenti di cui al punto precedente
	indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel
	caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine
	di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o
	acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui
	al punto precedente.
	Ulteriori modalita' di coinvolgimento dei lavoratori potranno
	essere individuate dalla società mediante l'adozione di
	apposito regolamento aziendale tenendo conto, tra gli altri
	elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del
	decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura
	dell'attivit�� esercitata, delle categorie di soggetti da
	coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in
	conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro
	del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio
	nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalita' di
	coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di
	cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.
	I lavoratori, mediante un loro rappresentante, partecipano
	all'assemblea dei soci della societ��, convocata con le
	modalit�� di cui all'art. 12 del presente statuto, nei casi in

	cui l'assemblea è chiamata a decidere in merito:
	a) alla nomina degli amministratori e alla struttura
	dell'organo amministrativo;
	b) ad una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
	I lavoratori possono esprimere durante l'assemblea pareri non
	vincolanti sulle materie di cui al punto precedente.
	Se la società supera due dei limiti indicati nel primo comma
	dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della meta',
	deve nominare un rappresentante da parte dei lavoratori,
	almeno a maggioranza degli stessi, sia nell'organo di
	amministrazione che nell'organo di controllo.
	I dipendenti della società non possono ricevere un
	trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto
	dai contratti e accordi collettivi applicabili.
	E' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, ma il
	numero dei volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei
	quali la società deve tenere un apposito registro, non puo'
	essere superiore a quello dei lavoratori.
	La società deve assicurare i volontari che prestano attivita'
	di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa,
	nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
	ARTICOLO 23 - ORGANO DI CONTROLLO
	La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui
	all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti e' esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale.

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale di

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

23 di 26

"MIJ" con il patrocinio morale della Regione, della Città
Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) e del
Comune di Marigliano. Il Logo della manifestazione
ultradecennale consiste nell'acronimo delle iniziali di



"Marigliano in Jazz" così come di seguito riportato:

ARTICOLO 28 - LOGO ETICHETTA DISCOGRAFICA

La società dal 2007 ha fondato una etichetta discografica
indipendente denominata "Skidoo Records" che ha come mission
principale quella di offrire a giovani talenti la possibilità
di esprimersi e di favorire gli incontri di questi ultimi con
colleghi musicisti maggiormente affermati. Il catalogo
dell'etichetta ha all'attivo oltre 20 titoli tra cui quelli
di artisti di livello nazionale e internazionale.

Il logo della società consiste nella scritta in corsivo di

colore nero su sfondo bianco "SKIDOO RECORDS" come di seguito
riportata:



Saverio Sodano
Corrado Cirillo
Mariano Biagio Mauro
Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

La presente copia realizzata con sistema informatico e' conforme al suo originale ai sensi dell'art.23 commi 3, 4, 5 del D.Lgs 82/2005 e si trasmette per uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.
Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1.
Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo